

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Giuseppe Cenci | Direttore Amministrativo |
| - dott. Denise Signorelli | Direttore Sanitario |
| - dott. Raffaele Grottola | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE “MATER SALUTIS” DI LEGNAGO - APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI VIGILANZA COLLABORATIVA CON L’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.

Note per la trasparenza: Si dispone l' approvazione del protocollo di vigilanza collaborativa con l'autorità nazionale anticorruzione relativa alla realizzazione nuovo Ospedale “Mater Salutis” di Legnago.

Il Direttore di UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

anche in veste di RUP degli interventi, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- Con deliberazione di Giunta regionale n. 86 del 27 gennaio 2020 è stato avviato il programma del quinquennio 2020-2024 di investimento per le opere di edilizia sanitaria di interesse regionale, da finanziarsi con i fondi di cui all'art. 20 della Legge n. 67/88 “Prosecuzione programma straordinario di investimenti in sanità. Investimenti in conto capitale per opere di edilizia sanitaria di interesse regionale. Assegnazione finanziaria L. n. 145/18 – esercizio 2019. Delibera CIPE n. 51/2019 del 24/07/2019. Assegnazione risorse”;

- La stessa deliberazione ha approvato il programma di investimenti delle strutture per il decennio 2020-2029, che riporta il fabbisogno finanziario, per singola Azienda Ulss e Ospedaliera, per gli interventi di adeguamento edilizio e tecnologico delle strutture sanitarie connessi alla programmazione regionale, agli adeguamenti di sicurezza ed igienico sanitari, di adeguamento sismico e antincendio, oltre che per completare i percorsi di adeguamento già avviati;

- L'allegato A della deliberazione 86/2020 ha assegnato fondi all'Ulss9 da destinare alla riorganizzazione funzionale e strutturale dell'Ospedale di Legnago – fase I per euro 28.500.000,00 a fronte di un intervento complessivo di euro 30.000.000,00, con quota a carico dell'Ulss pari a euro 1.500.000,00;

- Successivamente, la Regione Veneto, con Decreto 16/07/2021, ha assegnato fondi regionali per euro 10.000.000,00 per interventi di adeguamento sismico dell'Ospedale;

Evidenziato che:

- Con propria deliberazione n. 1112 del 31/12/2021 l'Ulss9, verificato che i sopra riportati finanziamenti non risultano sufficienti a garantire il completo adeguamento alle normative dell'attuale struttura ospedaliera di Legnago, ha ritenuto opportuno proporre di convogliare i finanziamenti quale prima parte dei fondi per la realizzazione di un nuovo complesso ospedaliero che, in base agli standard attuali e a parità di posti letto, avrà una dimensione più contenuta del 30% circa rispetto all'attuale, con evidenti risparmi dal punto di vista gestionale ed una migliore qualità dei servizi;

- La medesima deliberazione 1112/2021 ha preso atto del Masterplan redatto dallo studio di progettazione incaricato, che ha proposto due ipotesi:

Ipotesi A (edificazione a sud), con due sub-ipotesi e rispettivi costi/benefici, vantaggi/svantaggi;

Ipotesi B (edificazione a nord) con due sub-ipotesi e rispettivi costi/benefici, vantaggi/svantaggi.

Preso atto che le due ipotesi, come deciso nella deliberazione 1112/2021, sono state sottoposte, con nota prot. 236598 del 31/12/2021, alla CRITE (Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia), la quale, nella seduta del 18 febbraio 2022, ha espresso "parere favorevole all'avvio della fattibilità tecnico-economica con sviluppo a nord, che presenta minori vincoli realizzativi, individuando una prima fase funzionale coerente con le risorse ad oggi disponibili (euro 40.000.000,00), che prevede un costo di euro 152.817.000,00 oltre Iva;

Viste le note del Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive prot. n. 0093329 del 28/02/2022 e prot. n. 0168109 del 12/04/2022, in atti d'ufficio, con le quali viene confermata la disponibilità delle risorse sopra riportate e vengono delineate le tempistiche di approvazione del progetto, nonché di successivo affidamento dei lavori;

Visto che:

- l'art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice) definisce le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

- l'art. 213 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;

- l'art. 213, comma 3 lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dispone che per affidamenti di particolare interesse l'Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;

- l'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 213, comma 3 lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o, comunque, contrastanti con le disposizioni di settore;

- detta attività si svolge in presenza dei presupposti e secondo le modalità procedurali disciplinati dal Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, emanato con delibera n. 160 del 30 marzo 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 89 del 15.04.2022;

- l'art. 3 del predetto Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa dispone che le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, a individuare clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, situazioni di conflitto di interesse, nonché a monitorare lo svolgimento dell'intera procedura di gara ed eventualmente la fase di esecuzione;

Considerato che con nota prot. 212011 del 26/10/2022, integrata dalla nota prot. n. 220832 del 09/11/2022, è stato chiesto all'ANAC di attivare il suddetto Protocollo di Vigilanza Collaborativa, in considerazione della complessità e del valore della gara per la realizzazione del nuovo Ospedale Mater Salutis di Legnago, informando Anac che, in attesa dell'intero finanziamento dell'opera, la procedura di gara sarà preliminarmente indirizzata all'affidamento del servizio di Progettazione della Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), OPZIONE di affidamento della Progettazione Esecutiva (PE), OPZIONE di affidamento della Demolizione dell'edificio esistente; OPZIONE di affidamento della Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione (DL + CSE), per un valore del servizio, da porre a base di gara, stimato, in applicazione del DM 17 giugno 2016, in oltre euro 13.000.000,00 Iva e oneri previdenziali esclusi;

Preso atto che ANAC, con nota prot. 0245225/2022 fascicolo n. 4726/2022, ha trasmesso il Protocollo di Vigilanza Collaborativa, allegato alla Presente proposta deliberativa, che dovrà essere inviato all'Autorità sottoscritto dal Direttore Generale di questa Ulss9, inserendovi altresì il logo aziendale a fianco a quello dell'Autorità;

Preso atto dei contenuti del Protocollo che, nella sostanza, impegna l'Ulss9 a sottoporre ad Anac preventivamente tutti gli atti del procedimento e ad introdurre le clausole e le condizioni che Anac indicherà;

Ritenuto di procedere alla sottoscrizione del Protocollo di Vigilanza Collaborativa per trasmetterlo all'Anac, così come richiesto dalla stessa Autorità;

Dato atto che la durata del Protocollo è fissata in anni uno a decorrere dalla sottoscrizione, che lo stesso sarà pubblicato sul sito dell'Autorità e che l'adesione non comporta alcuna spesa per le parti;

VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, l'art. 213 comma 3 che definisce le funzione dell'Anac;
- il Regolamento Anac sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa;

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

IL DIRETTORE GENERALE

Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse, parti integranti e sostanziali del presente atto:

1. di approvare l'allegato Protocollo di Vigilanza Collaborativa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione per le procedure relative all'appalto per la progettazione e realizzazione del nuovo Ospedale Mater Salutis di Legnago e, in primis, relative alla preliminare gara ad evidenza pubblica per il servizio di Progettazione della Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), con OPZIONE di affidamento della Progettazione Esecutiva (PE), OPZIONE di affidamento della Demolizione dell'edificio esistente; OPZIONE di affidamento della Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione (DL + CSE), per un valore del servizio, da porre a base di gara, stimato, in applicazione del DM 17 giugno 2016, in oltre euro 13.000.000,00 Iva e oneri previdenziali esclusi;
2. di provvedere alla sottoscrizione del Protocollo, inserendovi, come richiesto da Anac, il logo dell'Azienda a fianco a quello dell'Autorità;
3. di dare atto che il Protocollo avrà validità di un anno a partire dalla sua sottoscrizione, sarà pubblicato sul sito dell'Autorità e che l'adesione allo stesso non comporta oneri per le parti;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'ANAC unitamente al Protocollo sottoscritto;
5. di dare mandato alla U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali di provvedere per quanto di competenza;
6. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 sul sito internet aziendale sezione amministrazione trasparente.

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi



PROTOCOLLO DI AZIONE DI VIGILANZA COLLABORATIVA

CON L'AZIENDA ULSS-9 SCALIGERA DI VERONA

PREMESSO CHE:

- l'art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice) definisce le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- l'art. 213 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
- l'art. 213, comma 3 lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dispone che per affidamenti di particolare interesse l'Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;
- l'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 213, comma 3 lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o, comunque, contrastanti con le disposizioni di settore;
- detta attività si svolge in presenza dei presupposti e secondo le modalità procedurali disciplinati dal Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, emanato con delibera n. 160 del 30 marzo 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 89 del 15.04.2022;
- l'art. 3 del predetto Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa, dispone che le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, a individuare clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, situazioni di conflitto di interesse, nonché a monitorare lo svolgimento dell'intera procedura di gara ed eventualmente la fase di esecuzione;
- l'art. 4 del citato Regolamento individua specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma a casi di particolare interesse;

- il richiamato art. 4 al comma 1 indica come di particolare interesse:
 - a) gli affidamenti disposti nell'ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;
 - b) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;
 - c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
 - d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000,00 di euro;
 - e) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 50.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 5.000.000,00 di euro, rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari.
- Anche al di fuori delle ipotesi appena elencate, l'Autorità può disporre l'accoglimento di istanze di vigilanza collaborativa, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo, ovvero, di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali; infine, la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti anche nei casi in cui uno o più contratti siano stati oggetto dell'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 1, del d. l. n. 90 del 2014.

CONSIDERATO CHE

- con nota acquisita al protocollo I ANAC n. 92282 del 10.11.2022, ad integrazione del protocollo I ANAC n. 87086 del 26.10.2022, l'Azienda ULSS 9 Scaligera di Verona chiedeva l'attivazione di un protocollo di vigilanza collaborativa per le procedure di realizzazione del nuovo ospedale "Mater Salutis" di Legnano (VR), opera per la quale è stato stimato un investimento complessivo di euro 152.817.000,00 oltre Iva.
- la richiesta è motivata dalla necessità di ricevere supporto nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara, in modo da rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere, ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di condotte corruttive o, comunque, contrastanti con le disposizioni di settore;
- la richiesta può essere ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 4 co. 1 lett. c) del nuovo Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, emanato con delibera n. 160 del 30 marzo 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 89 del 15.04.2022,

TUTTO QUANTO PREMESSO

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche 'l'Autorità') nella persona del suo Presidente, Giuseppe Busia,

E

l'Azienda ULSS 9 Scaligera di Verona (di seguito anche "Azienda"), nella persona Direttore Generale, dott. Pietro Girardi

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI AZIONE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, situazioni di conflitto di interesse.
2. Ai fini dell'efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato, all'interno di aree particolarmente critiche o di azioni/misure rilevanti, un numero limitato di specifici affidamenti sui quali espletare l'attività disciplinata dal Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 89 del 15 aprile 2022.
3. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo le modalità ed i termini indicati dal già richiamato Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

Articolo 3

(Oggetto)

1. L'attività di vigilanza preventiva-collaborativa che l'Autorità porrà in essere riguarda la realizzazione del nuovo ospedale "Mater Salutis" di Legnano (VR), ai sensi dell'art. 213, c. 3, lett. h) del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 4 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di Vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici. In particolare, la gara ad evidenza pubblica per il Servizio di progettazione della fattibilità tecnica ed economica (pfte), con opzione di affidamento della progettazione definitiva (pd), progettazione esecutiva (pe), coordinamento sicurezza in fase di progettazione (csp) direzione lavori (dI) comprensiva del coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (cse). Restano ferme le

ulteriori forme di possibile collaborazione di cui al comma 1 del seguente art. 5.

Articolo 4

(Procedimento di verifica)

1. Forma oggetto di verifica preventiva la seguente documentazione indicativa:
 - determina a contrarre o provvedimento equivalente;
 - bando di gara o lettera di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
 - disciplinare di gara;
 - capitolato;
 - schema di contratto/convenzione;
 - provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice, da trasmettere unitamente agli elenchi dei partecipanti alla gara e degli eventuali subappaltatori e ausiliari;
 - verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
 - provvedimenti di esclusione;
 - provvedimenti di aggiudicazione, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione;
 - contratto o convenzione stipulata;
 - ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell'ambito della fase di aggiudicazione.
2. I verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse sono trasmessi successivamente alla sottoscrizione, prima dell'adozione di provvedimenti con rilevanza esterna.
3. L'Autorità si riserva, comunque, la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

Articolo 5

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Azienda, anche al di fuori dell'intervento espressamente individuato al precedente art. 3, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo e/o di particolari gravi e comprovate esigenze, può promuovere una verifica preventiva di documentazione ed atti di gara e/o di altri atti e/o provvedimenti concernenti l'esecuzione di altri contratti pubblici, già aggiudicati, richiedendo l'intervento diretto, anche ispettivo, dell'Autorità.
2. L'Azienda si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola:
"L'Azienda ULSS 9 Scaligera di Verona si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per

taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014".

3. Resta ferma la facoltà dell'Azienda di introdurre le suddette clausole anche in accordi contrattuali ulteriori ed anche al di fuori delle ipotesi di affidamento di contratti pubblici.
4. L'Azienda si impegna a fornire all'Autorità tempestive informazioni in merito ai contratti/ai casi nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nel bando/nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

Articolo 6

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:
 - a. gli atti di cui al precedente articolo 4 sono trasmessi all'Autorità preventivamente alla loro formale adozione, da parte dell'Azienda;
 - b. a seguito della trasmissione l'Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;
 - c. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell'Autorità, l'ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette all'Azienda;
2. In tale ultima ipotesi, l'Azienda:
 - a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
 - b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza.

Articolo 7

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Resta fermo che, qualora avviata durante la vigenza del Protocollo, l'attività di vigilanza collaborativa proseguirà, ai sensi dell'art. 6, co. 2, secondo periodo, del Regolamento indicato in premessa, senza procedere al formale rinnovo del protocollo, sino al completamento della procedura di aggiudicazione.

Articolo 8

(Richieste di accesso agli atti)

1. Le richieste di accesso agli atti che riguardino, nello specifico, le note con cui l'Autorità rende le proprie osservazioni nell'espletamento della vigilanza collaborativa ai sensi del presente Protocollo, saranno trattate ed istruite esclusivamente dall'Azienda, che si impegna a concedere l'accesso alle suddette note.

Articolo 9

(Precontenzioso)

1. L'Azienda si impegna ad aderire alle istanze di precontenzioso presentate, ai sensi dell'art. 211, comma 1 del d.lgs. 50/2016, da parte di altri soggetti legittimati, adeguandosi all'eventuale parere reso dall'ANAC.

Articolo 10

(Prerogative dell'Azienda)

1. Le attività svolte dall'Azienda nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva dell'Azienda, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Il Presidente
dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione
Giuseppe Busia

Il Direttore Generale
dell'Azienda ULSS 9
Scaligera di Verona
Dott. Pietro Girardi

